

## InQuadriamo il diritto di recesso per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali

Author : Francesca Bonaccorsi

Date : 19 marzo 2014



Cari lettori,

il settimo appuntamento di **InQuadriamo** il diritto cade a pochissimi giorni di distanza dall'approvazione, in via definitiva, della riforma del **Codice del Consumo**.

Dal prossimo **13 giugno 2014 entreranno in vigore** nuove norme volte a rafforzare la tutela del consumatore: tra le novità previste dal legislatore, vi è la modifica della disciplina del **recesso per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali**.

Prima di vedere come funziona, in questi casi, il diritto di recesso, facciamo alcune veloci precisazioni.

La terminologia “**contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali**” sembra alquanto fumosa e complicata ma, in realtà, il concetto è molto semplice, e fa riferimento, in senso lato, a **tutti i contratti che vengono stipulati per strada, al telefono, tramite televendite, in internet, tramite il metodo del “porta a porta” e così via**. Si tratta, quindi, di situazioni veramente molto comuni, nelle quali tutti noi ci siamo sicuramente imbattuti più di una volta.

Con il termine “**consumatore**” si fa, invece, riferimento ad un soggetto (rigorosamente persona fisica) che **agisce (acquistando beni o servizi) per uno scopo personale estraneo alla propria attività professionale**. Ad esempio, è consumatore Tizio che acquista un set di pentole per dilettarsi nella cucina di casa guardando Masterchef, mentre non è consumatore Joe Bastianich che acquista lo stesso set di pentole da cucina per usarlo in uno dei suoi numerosi ristoranti. Il set di pentole è lo stesso, l'utilizzo che ne viene fatto è lo stesso (o quasi, perché difficilmente Tizio saprà cucinare come Bastianich!), **ma lo scopo per il quale il bene viene acquistato è diverso: nel primo caso, lo scopo è personale; nel secondo caso, lo scopo è professionale**.

Infine, per “**diritto di recesso**” si intende il diritto, riconosciuto all'acquirente-consumatore, di recedere dal contratto (quindi, di **svincolarsi, di liberarsi dal contratto**). Nel caso che qui analizziamo, il **recesso è libero e non deve essere supportato da alcuna motivazione o giustificazione, perché può essere esercitato a libero piacimento, appunto, dell'acquirente**. Ad esempio, Caia acquista una borsa color ceruleo su un sito internet e poi, una volta ricevuta a casa la borsa, scopre, con enorme sconcerto, che il colore non si intona perfettamente al

turchese del vestito e all'azzurro del cappellino ai quali voleva abbinare, bontà sua, la borsa. A questo punto, Caia ha a sua disposizione due alternative: tenersi la borsa, nella speranza di poterla comunque utilizzare in qualche modo, oppure esercitare il diritto di recesso, restituire indietro la borsa e recuperare i soldi spesi per acquistarla.

Se sceglie di **"recedere dal contratto"**, Caia non deve fornire alcuna spiegazione al venditore, non deve giustificare i suoi (forse discutibili) gusti in tema di abbigliamento né deve precisare alcunché. Sarà sufficiente dichiarare di voler recedere dal contratto, senza dare ulteriori spiegazioni che la legge non richiede e che neppure il venditore può richiedere. **Il diritto di recesso è, quindi, assolutamente libero, non deve essere giustificato né deve essere motivato.**

Occorre, però, rispettare un **termine** ben preciso per esercitare questo diritto, ed è qui che è maggiormente intervenuta la riforma di cui parlavo all'inizio. Fino ad oggi l'acquirente-consumatore aveva a disposizione 10 giorni per esercitare questo diritto, mentre, **dal 13 giugno 2014, l'acquirente-consumatore avrà a disposizione 14 giorni per recedere dal contratto** (il termine è stato, quindi, allungato dalla riforma). Attenzione, però, al momento dal quale si iniziano a contare i 14 giorni. Per quanto riguarda i **contratti che hanno ad oggetto servizi di telefonia o forniture di acqua, luce, gas, elettricità e simili, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è stato stipulato il contratto**; per quanto riguarda, invece, i **contratti che hanno ad oggetti merci (vestiti, libri, frullatori ecc.) il termine inizia a decorrere dal giorno in cui l'acquirente ha ricevuto fisicamente i beni** (quindi, dal giorno in cui gli sono stati **effettivamente consegnati**).

Non ci sono particolari formalità da seguire per comunicare al venditore la volontà di recedere dal contratto ma, per precauzione, è buona norma **comunicare il recesso in forma scritta inviandone una copia al venditore tramite raccomandata A/R (o altro mezzo – posta elettronica certificata, ad esempio – che dia analoghe garanzie)**: in questo modo, si è sicuri di poter facilmente dimostrare, con un semplice documento, di aver esercitato il diritto di recesso nel rispetto dei termini previsti dalla legge. A questo proposito, è stato anche predisposto un **modulo standard** (facilmente scaricabile da internet), che può essere utilizzato per esercitare il diritto di recesso.

Quando l'acquirente-consumatore esercita il diritto di recesso, il **venditore è tenuto a rimborsargli tutte le spese sostenute per acquistare il bene o il servizio, entro 14 giorni da quando gli è stato comunicato il recesso.**

Insomma, buone notizie per gli amanti dello shopping on line che, dal 13 giugno prossimo, avranno un po' di tempo in più per eventuali ripensamenti sugli acquisti!

Vi aspetto alla prossima,  
**Francesca Bonaccorsi**